


VALUTAZIONE DI ASSOGGETTABILITA' ALLA PREDISPOSIZIONE DELLA RELAZIONE DI RIFERIMENTO

DI CUI ALL'ART.5 COMMA 1 LETTERA V-BIS DEL D.LGS 152/06
redatta conformemente al DM 104 del 15 aprile 2019

Il Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con Decreto Ministeriale D.M. N°272 del 13/11/2014 ha chiarito molti aspetti relativi alla necessità di effettuare la relazione tecnica individuata dal D.Lgs 152/2006 all'art.5, comma 1, lettera V-bis e con la successiva integrazione con Decreto Ministeriale D.M. n.104 del 15 aprile 2019.

Trattasi di una relazione che ha l'obiettivo di descrivere l'utilizzo e la conservazione di sostanze pericolose per evitare danni ambientali e alla salute pubblica. L'allegato 1 del DM 272/2014 riporta un chiaro diagramma di flusso per identificare la necessità della relazione che viene di seguito riportato



Si procede di seguito ad identificare le sostanze pericolose che saranno impiegate nel processo produttivo dell'allevamento e verificare se la quantità di tali sostanze supererà la soglia stabilita dal decreto.

Identificazione sostanze pericolose

Nell'attività di allevamento le uniche sostanze pericolose che possono essere impiegate sono:

- disinfettanti impiegati a fine ciclo sulle pareti e soffitti all'interno dei capannoni
- disinfettanti utilizzati per le attrezzature zootecniche (mangiatoie, abbeveratoi ecc)
- insetticidi per le mosche
- topici per la lotta contro i roditori

Identificazione delle sostanze impiegate:

L'allegato I del DM 272/2014 prevede il limite soglia riportati nella seguente tabella:

Tabella 1

Classe	Indicazione di pericolo (regolamento (CE) n. 1272/2008)	Soglia kg/anno o dm ³ /anno
Sostanze cancerogene o mutagene (accertate o sospette)	H350, H350(i), H351, H340, H341	≥10
Sostanze letali, sostanze pericolose per la fertilità o per il feto, sostanze tossiche per l'ambiente	H300, H304, H310, H330, H360(d), H360(f), H361(d), H361(f), H361(fd), H400, H410, H411 R54, R55, R56, R57	≥100
Sostanze tossiche per l'uomo	H301, H311, H331, H370, H371, H372	≥1000
Sostanze pericolose per l'uomo o per l'ambiente	H302, H312, H332, H412, H413, R58	≥10000

Analizzando le schede di sicurezza e la tabella della classificazione delle sostanze pericolose riportata nell'allegato I del DM 272/2014 emerge che:

- nella classe 2° rientrano i prodotti topici, insetticidi e disinfettanti.

Descrizione, quantificazione, modalità di manipolazione e deposito delle sostanze impiegate:

-sostanze disinfettanti: sono impiegati a fine ciclo sulle pareti e soffitti all'interno dei capannoni per le attrezzature zootecniche e per la pulizia dei mezzi in entrata all'azienda. I prodotti sono nebulizzati sulle pareti delle superfici evitando in questo modo la dispersione di prodotto liquido, che giunge direttamente a contatto con le superfici da disinfettare e asciugandosi all'aria non genera gocce.

Questi prodotti ricadono in classe di pericolosità 2°. L'azienda utilizza quantitativi **inferiori** a 100kg/anno; le confezioni integre o quelle parzialmente utilizzate sono conservate in maniera idonea secondo le indicazioni previste dalla scheda di sicurezza. I prodotti sono stoccati in locale dedicato, con bacini di contenimento. Il locale è chiuso a chiave ed accessibile solo al personale specializzato e opportunamente formato. I suddetti contenitori vuoti o sono smaltiti tramite ditte autorizzate che provvedono ad effettuare il ritiro, trasporto e smaltimento in conformità alla normativa di settore. In azienda esiste procedura e kit anti- sversamento.

-insetticidi, topicidi: sono prodotti ricadenti in classe 2°, l'azienda utilizza quantitativi **inferiori** a 100 kg/anno; i contenitori di sostanze pericolose vuoti o contenenti residui sono stoccati in apposito sito chiuso, segnalato e conforme ai criteri di tutela ambientale. I suddetti contenitori vuoti sono smaltiti tramite ditte autorizzate che provvedono ad effettuare il ritiro, trasporto e smaltimento in conformità alla normativa di settore. In azienda esiste procedura e kit anti- sversamento.

Conclusioni

Considerato quanto precedentemente esposto, non si ravvede possibilità di dispersione e contaminazione di acque sotterranee e suolo relativamente all'uso, manipolazione e stoccaggio delle suddette sostanze pericolose utilizzate in allevamento, pertanto non si ritiene necessario redigere la Relazione di Riferimento prevista dal Dlgs 152/2006 art.5, comma 1, lettera V-bis e successiva integrazione con DM 104 del 15 aprile 2019..